

AGGIORNAMENTO SU ATTIVITÀ DI INDENNIZZO

Di seguito un aggiornamento sulle attività di indennizzo dell'Ufficio VIII della Direzione Generale Programmazione sanitaria, livelli di assistenza e principi etici di sistema:

- **Danneggiati da vaccinazione**

Legge 20 novembre 2005, n. 229 - erogazione una tantum aggiuntiva ai sensi ex articolo 4:

il decreto ministeriale che autorizzava l'erogazione dell'assegno secondo il criterio della gravità dell'infermità, predisposto su indicazione della Avvocatura generale dello Stato a seguito dell'ordinanza di sospensione del TAR Lazio, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. in data 13 novembre 2008. Alla data del 31 dicembre 2008 era stato completato il pagamento di 168 posizioni, appartenenti alla prima categoria - la più grave e numerosa (quasi il 50% del complessivo numero dei soggetti) - pari al 88% degli aventi diritto. A breve saranno completati i pagamenti delle posizioni residue della prima categoria ed è in fase di completamento l'istruttoria necessaria per la corresponsione dell'una tantum ai soggetti appartenenti alle categorie successive.

Articolo 33, comma 5, del decreto legge 159/97, convertito con la legge 29 novembre 2007, n. 222: erogazione una tantum di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 229 anche ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano già titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni; l'assegno e' corrisposto in favore degli «aventi diritto», su domanda degli interessati prodotta entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze per la definizione dell'importo, quantificato in 150.000 euro, da predisporre ai sensi della normativa sopra richiamata, è attualmente all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e finanze per essere sottoposto alla firma del Ministro. Nel frattempo è stata conclusa la ricognizione degli aventi diritto, sulla base delle istanze pervenute, ed il relativo esito è stato notificato agli interessati; nelle more del perfezionamento del provvedimento ministeriale l'ufficio sta provvedendo alla acquisizione della documentazione, ove necessario, per il pagamento.

- **Transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie**

Articolo 33, del decreto legge 159/97, convertito con la legge 29 novembre 2007, n. 222 Commi 361 e 362, articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Per le transazioni sono stanziati dalle normative sopra richiamate rispettivamente 150.000.000 per il 2007 e 180.000.000 a decorrere dal 2008.

Con appositi provvedimenti si è provveduto a rendere disponibili le somme in questione anche per il corrente esercizio finanziario.

Le citate disposizioni normative prevedono che con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze siano fissati i criteri fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

In considerazione dell'ampia platea di soggetti interessati, stimabili ad oggi nel numero di non meno 5000 utenti, ai fini di realizzare una programmazione attendibile, sulla base delle indicazioni della Commissione istituita dal Ministro pro tempore in data 4 marzo 2008, è stato predisposto uno schema di decreto ministeriale, presentato anche alle associazioni in data 31 luglio 2008. Con detto schema di provvedimento si era definita, per entrambe le disposizioni legislative, con modalità unificata, tutta la procedura attuativa per la stipula delle transazioni in applicazione delle disposizioni citate, prevedendo una ricognizione, con modalità operative informatiche, dei soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e dei

Medicina trasfusionale
e sicurezza

Indennizzi Legge 210

Benefici Legge 229

Commissione

Gruppo di lavoro

soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni pendenti alla data del 1 gennaio 2008 e interessati alla stipula di una transazione. Il Consiglio di Stato con parere in data 10 novembre 2008, trasmesso con nota del 5 dicembre 2008, ha formulato una serie di osservazioni in merito al provvedimento in questione, rilevando in particolare la necessità provvedere, ai sensi della normativa sopra citata, alla definizione dei criteri transattivi. Ciò comporta che detti criteri dovranno essere predisposti a priori, in assenza dei necessari elementi conoscitivi sulla numerosità e composizione della popolazione di riferimento.

Si è in ogni caso provveduto, sulla base anche delle indicazioni della Commissione ministeriale convocata il 22 dicembre 2008, a predisporre un nuovo testo di regolamento, integrato con anche i criteri transattivi, che sarà sottoposto il 19 gennaio 2009 all'approvazione della medesima Commissione.

- **Soggetti danneggiati da Talidomide**

Legge 24 dicembre 2007 n. 244

La legge sopra citata, all'art. 2, comma 363, ha riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, la corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo comma dell'articolo 2 della legge sopra menzionata, la disponibilità di risorse è stata incrementata di € 40.000.000,00 per l'anno finanziario 2008 (con apposito provvedimento si è provveduto a rendere disponibile l'importo in questione anche per il corrente esercizio finanziario) e di € 10.000.000,00 per gli esercizi finanziari successivi.

Tenuto conto che la legge predetta non ha specificato le modalità da seguire per effettuare il riconoscimento degli aventi diritto e per l'effettiva corresponsione dell'indennizzo, si è resa necessaria l'introduzione di norme regolamentari di attuazione sulla base di una istruttoria tecnica eseguita dal competente Ufficio medico legale di questo ministero e sulla scorta di incontri tenuti con le associazioni i settore. Il documento in questione, già inviato per un primo esame alla fine del 2008 all'Ufficio di Gabinetto – settore salute, è in via di definizione.
